



GIANLUCA
MARTELLA


CONSULENTE EDUCATORE FINANZIARIO

GIANLUCAMARTELLA.CF@GMAIL.COM

Lavoro?

Smetto quando voglio:
istruzioni per l'uso
consapevole dei fondi
previdenziali





**Iniziamo a parlare di un rischio
che a tutti piacerebbe vivere....**

LONGEVITY RISK

Il rischio di sopravvivere al proprio patrimonio

di dover quindi fare affidamento SOLO sulla pensione pubblica






TABELLA 6 - SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA PER SESSO
(Valori in Anni)
1901 - 2022

SESSO	1899-02	1921-22	1930-32	1950-52	1960-62	1970-72	1981	1991	2001	2011	2013	2015	2017	2022
	1901	1921	1931	1951	1961	1971								
Maschi	42,6	49,3	53,8	63,7	67,2	69,0	71,1	73,8	77,2	79,7	80,3	80,1	80,6	80,5
Femmine	43,0	50,8	56,0	67,2	72,3	74,9	77,8	80,4	83,2	84,8	85,2	84,6	84,9	84,8

Fonte: Dati Istat.


La speranza di vita degli italiani alla nascita è di **80,5 anni** per gli uomini (la più alta in Europa) e di **84,8 anni** per le donne, inferiore solo al dato spagnolo, 86,1 anni, e francese (85,6 anni).

La cattiva notizia è che la speranza di vita in buona salute **MEDIA**, cioè il numero di anni che una persona può aspettarsi di vivere prima di diventare malato cronico o disabile, **in Italia**, è di **59,2 anni per gli uomini e di 57,3 anni per le donne**. Sono dati inferiori alla media europea di **61,4 anni per gli uomini e di 61,5 anni per le donne**.

OVER 65 IN ITALIA

Nel 2023 in Italia c'erano 14 milioni 177 mila over 65 su quasi 59 milioni di abitanti, il 24,1% dell'intera popolazione contro il 23,8% del 2022.

La quota di ultra ottantenni in Europa è quasi raddoppiata tra il 2001 e il 2020




Tasso grezzo di natalità

(nati vivi per 1 000 abitanti)

2 paesi selezionati

indicator02_01_01_00.title



In Italia diminuzione dei nati dal 2001 al 2020 del 25%

Saldo naturale grezzo della popolazione

(saldo naturale della popolazione per 1 000 abitanti)

2 paesi selezionati

indicator02_01_01_02.title



Nel 2001, il saldo naturale grezzo della popolazione era +0,4 per 1 000 abitanti ed è rimasto positivo fino al 2011. Il tasso è diventato negativo nel 2012 (tranne nel 2014 quando era 0,0), ed è sceso costantemente dal 2016 fino a -1,1 nel 2019 ed a -2,5 nel 2020.

Fonte: Eurostat - [accesso al dataset](#)

Rapportandoci ai dati sopra citati, se è vero che l'aspettativa di vita di un over 65 si è incrementato in modo significativo, l'aspettativa di vita "sana" è ancora bassa.

Questo è il lato nascosto della luna. Ciò vuol dire che rischiamo di passare molti anni della nostra vita NON IN FORMA quindi con il rischio di non autosufficienza crescente.



Se pensiamo alla famiglia come ad una pianta, ad ognuno di noi viene in mente con molta probabilità una quercia, forte e con radici solide e i rami solidi belli ampi. Il problema è che invece si è passati da questo tipo di struttura ad una a forma di cipresso, solitaria e senza ramificazioni o solide radici (figli, fratelli, parenti prossimi) a cui aggrapparsi.




Un giovane di oggi o anche un 40/50 enne , potrà contare su figli che non ha? O su legami affettivi stabili che sono sempre più rari? O su certezze lavorative rare e fragili?


Queste sono le domande da farsi e sulle quali ragionare in modo fattivo e costruttivo . E' troppo tardi per continuare a ignorare questo rischio. **Chi ha tempo non esiti a trovare soluzioni e pianificare per tempo e in base a questo rischio, non solo a quello dei mercati finanziari, i propri investimenti.**



◀◀ E' opportuno che ognuno di noi
pensi al proprio futuro
perché è lì che passerà il resto della
propria vita >>



CICLO DI VITA



Big Quit: in Italia nel 2021 almeno 777.000 persone hanno lasciato il lavoro

Scritto da: [ELISA ELIA](#)

Da tempo ormai si sente parlare di Big Quit (o Great Resignation) come di un fenomeno mondiale: tante persone lavoratrici, con contratto e stipendio, decidono di lasciare il lavoro, spesso facendo anche un salto nel vuoto. Sta accadendo anche in Italia: proviamo a quantificare e capire le cause di questo cambiamento.

Seguici su:

 Telegram

 NewsLetter


 Youtube

Big Quit, Great Resignation, alcuni la chiamano anche Great Attrition: si tratta di un fenomeno mondiale che vede come protagonisti **lavoratori e lavoratrici che, con un contratto e uno stipendio, decidono di lasciare il lavoro**, spesso per fare un salto nel vuoto. Il termine è stato coniato da Anthony Klotz, professore associato di Management alla May Business School della Texas A&M University, e infatti si è cominciato a parlare di Big Quit a partire dagli Stati Uniti. Secondo la McKinsey, dall'aprile 2021 a oggi **più di 19 milioni di lavoratori hanno dato le loro dimissioni, volontariamente, negli USA.**

Sempre la stessa compagnia ha portato avanti un sondaggio che ha coinvolto persone negli USA, in Canada, UK, Singapore e Australia, facendo notare come il 36% delle persone che si è licenziata lo ha fatto senza avere un'altra occasione di lavoro. **Questo dibattito è arrivato anche in Italia, dove già da qualche mese si parla di Big Quit** – anche se con numeri ridotti – collegato al mondo del lavoro e in particolare alla pandemia come evento scatenante, che in molti casi può aver portato a maturazione riflessioni e desideri di cambiare vita.



Il fenomeno è entrato anche nella comunicazione istituzionale, tanto che il report **Il mercato del lavoro: dati e analisi**, prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nell'ottobre 2021, dedica una parte del documento a rispondere alla domanda: "Perché stanno aumentando le dimissioni?". **Nei primi dieci mesi del 2021 infatti, 777.000 persone hanno lasciato volontariamente il posto di lavoro**, 40.000 in più rispetto agli stessi mesi del 2020. Fra questi ultimi, il 90% (e cioè 36.000) sono lavoratori occupati nell'industria, prevalentemente nel Nord Italia.



Analisi lavoro-reddito-
risparmio-spesa

$$M = C(1+i)^t$$

Esempio:

Capitale= 10.000 eur

Tempo=5 anni

Rendimento=4%

Montante= $10.000(1+0,04)^5$

$10.000(1,21665)=12.166$ euro

M

Capitale finale a disposizione

C


Capitale complessivo investito

$(1+i)$

Rendimento futuro annuo

t

Tempo a disposizione



$$M = C(1+i)^t$$

C

Risparmio accantonato

$$M = C_1(1+i_1)^{t_1} + C_2(i_2)^{t_1} + \dots + C_n(i_n)^{t_1}$$

Esempio per i primi 5 anni risparmio annualmente 1.200 euro, i successivi 10 anni 2.400 euro, per altri 10 anni 3.000 euro e gli ultimi 10 anni 5.000 euro. Al termine dei 35 anni se l'investimento mi ha reso un 7% reale il mio montante finale sarà 355.000 reali con un versamento complessivo di 110.000 euro

Capitale finale a disposizione = (Risparmio accantonato) * (Rendimento futuro annuo)^ Tempo a disposizione



Quanto capitale serve per smettere di lavorare?



Adobe Stock | #71862728


- 1) Diversi studi hanno esplorato le strategie per vivere sfruttando gli interessi e il capitale accantonato

Safe Withdrawal Rate (SWR)

Percentuale di portafoglio da prelevare ogni anno per far fronte alle proprie spese, calcolato sul portafoglio di partenza, aggiornato annualmente all'inflazione

Abbiamo capitale iniziale di 600.000 EURO ed un SWR del 3%:
ANNO 1 preleviamo il 3% 18.000 EURO
ANNO 2 preleviamo sempre 18.000 EURO aggiornato all'inflazione.

Se avremo scelto bene il SWR arriveremo alla fine del percorso senza troppe angosce ed essendoci goduti al meglio le nostre risorse.



Il valore SWR dipende da quanto tempo deve durare il capitale iniziale, più breve è più alto potrà essere il SWR.

CAPITALE NECESSARIO=SPESE ANNUALI/SWR

FABBISOGNO 24.000 EURO ANNUI,

SWR 3%

$24.000/0,03=800.000$ EURO




Scegli con cura il SWR.

Ecco alcuni valori plausibili a seconda di quanto deve durare il capitale:

- 15 anni – 5% $24.000/0,05= 480.000$
- 20 anni – 4% $24.000/0,04= 600.000$
- 30 anni – 3% $24.000/0,03= 800.000$
- 40 anni o più – 1,5% $24.000/0,015= 1.600.000$

Ricorda che si tratta di **stime grossolane** e che l'obiettivo è sostenerti fino alla fine del periodo scelto. Del capitale iniziale potrebbe restare ben poco alla fine, specie con SWR elevati.



Stima le tue spese annuali dopo che ti sarai ritirato, quindi rimuovendo quanto spendi per lavorare.

Infine, applica la formula che abbiamo visto prima:
Capitale necessario = Spese annuali / SWR

Smettere di lavorare a 52 anni ed aspettare la pensione

Tizio ha 52 anni e vorrebbe staccare la spina. Può mantenersi fino alla pensione?


Innanzitutto, **Tizio si è informato bene sulle condizioni per accedere alla pensione di vecchiaia.**

Condizioni che variano da caso a caso e che è meglio verificare con i professionisti opportuni.

Fa conto di ricevere la pensione dai 67 anni e l'assegno sarà di 1'500€ mensili, valore reale che tiene conto dell'inflazione, senza dover versare altri contributi.

Anche le sue spese sono di 1'500€ mensili.

Tizio dovrà vivere di rendita per i 15 anni tra i 52 attuali ed i 67 della pensione.



Visto che si tratta di soli 15 anni, consideriamo un SWR del 5%.

1'500€ mensili = 18'000€ annuali

$18'000€ / 5\% = 360'000€.$


PREVIDENZA PUBBLICA



ripartizione

patto intergenerazionale

con i contributi versati dai lavoratori vengono pagate le pensioni agli aventi diritto



contributivo

calcolo della pensione fondato sul totale dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa (rivalutati in base alla variazione quinquennale del PIL) e su coefficienti di trasformazione legati alle aspettative di vita

allungamento della vita media



si prolunga il periodo di erogazione della pensione

si riducono le entrate

diminuzione dell'occupazione




peggioramento del rapporto pensionati - attivi e quindi del rapporto prestazioni - contributi



23 IL GAP PENSIONISTICO

Con le nuove regole è **difficile stabilire con esattezza** quando e con quanto si andrà in pensione, ma conservare il proprio **tenore di vita** è una priorità...



... c'è comunque una **certezza**: il forte **risparmio fiscale** nell'adesione alla **previdenza complementare**



Al momento del pensionamento, moltiplicando il montante contributivo accumulato per il coefficiente di trasformazione, si ottiene la rendita pensionistica.

I coefficienti vengono costantemente rivisti (dal 2019 ogni due anni), tendenzialmente al ribasso, tenendo conto degli andamenti demografici.

Nel 2023 è stato stabilito per la prima volta un aumento dei coefficienti rispetto al biennio precedente



I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo L. N. 335/95

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione						
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%

età 65 anni, montante contributivo €100.000

1996-2009 6.140€ di pensione
oggi 5.352€ di pensione

Anno	Lavoratori	Lavoratrici			Requisito di età per assegno sociale
	Età anagrafica dipendenti e autonomi	Età anagrafica dipendenti del pubblico impiego	Età anagrafica dipendenti del settore privato	Età anagrafica autonome del settore privato	
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 e 6 mesi	65 anni
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2020	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2021	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2022	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2023	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2024	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2025	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2026	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2027	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2028	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2029	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2030	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2035	68 e 1 mese	69 e 1 mese	70 e 1 mese	71 e 1 mese	72 e 1 mese
2040	68 e 5 mesi	69 e 5 mesi	70 e 5 mesi	71 e 5 mesi	72 e 5 mesi
2045	68 e 11 mesi	69 e 11 mesi	70 e 11 mesi	71 e 11 mesi	72 e 11 mesi
2050	69 e 3 mesi	70 e 3 mesi	71 e 3 mesi	72 e 3 mesi	73 e 3 mesi

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonchè gli autonomi che possono vantare contribuzione al **31**

Dicembre 1995

Il Requisito contributivo -

Unitamente al requisito anagrafico sopra descritto è necessario vantare, congiuntamente, **almeno 20 anni di contribuzione**, ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato** (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

N.B adeguamento speranza d vita media

Anno	Lavoratori	Lavoratrici			Requisito di età per assegno sociale
	Età anagrafica dipendenti e autonomi	Età anagrafica dipendenti del pubblico impiego	Età anagrafica dipendenti del settore privato	Età anagrafica autonome del settore privato	
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 e 6 mesi	65 anni
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2020	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2021	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2022	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2023	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2024	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2025	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2026	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2027	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2028	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2029	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2030	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi	67 e 4 mesi
2035	68 e 1 mese	69 e 1 mese	70 e 1 mese	71 e 1 mese	72 e 1 mese
2040	68 e 5 mesi	69 e 5 mesi	70 e 5 mesi	71 e 5 mesi	72 e 5 mesi
2045	68 e 11 mesi	69 e 11 mesi	70 e 11 mesi	71 e 11 mesi	72 e 11 mesi
2050	69 e 3 mesi	70 e 3 mesi	71 e 3 mesi	72 e 3 mesi	73 e 3 mesi

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre **alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore ad una volta l'importo dell'assegno sociale.**

In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di **71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione "effettiva"** (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. **Anche il requisito anagrafico di 71 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita.**

Anno	Retributivi, misti e contributivi	Retributivi, misti e contributivi	Solo contributivi
	Anzianità contributiva (*) lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi	Anzianità contributiva (*) lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome	Età anagrafica per tutti i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996
2012	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	63 anni
2013	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2027	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 1 mese
2028	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 1 mese
2029	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	64 e 4 mesi
2030	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	64 e 4 mesi
2035	43 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	65 anni e 1 mese
2040	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	65 anni e 5 mesi
2045	44 anni e 9 mesi	43 anni e 9 mesi	65 anni e 11 mesi
2050	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	66 anni e 3 mesi

(*) Finestra d'uscita di 3 mesi

La contribuzione - Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata** in favore dell'assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, **per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia** (cfr: [Circolare Inps 180/2014](#))

Pensione di vecchiaia anticipata sistema CONTRIBUTIVO

Anno	Retributivi, misti e contributivi	Retributivi, misti e contributivi	Solo contributivi
	Anzianità contributiva (*) lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi	Anzianità contributiva (*) lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome	Età anagrafica per tutti i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996
2012	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	63 anni
2013	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2027	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 1 mese
2028	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 1 mese
2029	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	64 e 4 mesi
2030	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	64 e 4 mesi
2035	43 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	65 anni e 1 mese
2040	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	65 anni e 5 mesi
2045	44 anni e 9 mesi	43 anni e 9 mesi	65 anni e 11 mesi
2050	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	66 anni e 3 mesi

(*) Finestra d'uscita di 3 mesi

Periodo	Anzianità contributiva maturata	
	UOMINI	DONNE
01/01/2012 - 31/12/2012	42 anni e 3 mese	41 anni e 3 mese
01/01/2013 - 31/12/2013	42 anni e 6 mesi ¹	41 anni e 6 mesi ¹
01/01/2014 - 31/12/2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
Dal 01/01/2016	42 anni e 10 mesi ²	41 anni e 10 mesi ²
Fino al 31/12/2026 ³	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

(1) Dal 2013 il requisito è stato adeguato di ulteriori 3 mesi dovuto all'incremento della speranza di vita già definito per decreto.

(2) Dal 2016 il requisito è stato adeguato di ulteriori 4 mesi

(3) Il Decreto-Legge n.4 del 28/01/2019 ha bloccato gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31/12/2026 e ha introdotto una finestra d'uscita di 3 mesi.

Potranno andare anche in pensione con **64 anni di età** e con almeno **20 anni di contributi** effettivi (ossia contributi obbligatori, da riscatto e volontari con esclusione dei contributi figurativi). L'importo della pensione deve essere:

- **superiore a 3 volte** l'assegno sociale: per uomini e donne senza figli
- **superiore a 2,8 volte** l'assegno sociale: per donne con un figlio
- **superiore a 2,6 volte** l'assegno sociale: per donne con almeno due figli

Periodo	ETA'	CONTRIBUTI EFFETTIVI
Dal 01/01/2012	63	20 anni
Dal 01/01/2013	63 anni e 3 mesi ¹	20 anni
Dal 01/01/2016	63 anni e 7 mesi ²	20 anni
Dal 01/01/2019	64 anni ³	20 anni
Dal 01/01/2027	64 anni e 1 mese ⁴	20 anni

(1) Dal 2013 il requisito è stato adeguato di ulteriori 3 mesi dovuto all'incremento della speranza di vita già definito per decreto.

(2) Dal 2016 il requisito è stato adeguato di ulteriori 4 mesi.

(3) Dal 2019 il requisito è adeguato di ulteriori 5 mesi.

(4) **Il prossimo adeguamento dovrebbe scattare nel 2027 e sarà di 1 mese.**

Dal 01/01/2024 è stata inserita la finestra d'uscita di 3 mesi.

Quota 103

Chi è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria INPS e alla gestione separata può accedere con pensione anticipata all'età di **62 anni con 41 di contributi (entro il 31/12/2024)**.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- [Calcolo interamente contributivo](#)
- **Finestra d'uscita: 7 mesi** per i lavoratori del privato, **9 mesi** per il pubblico impiego
- **L'importo della pensione non può superare 4 volte il trattamento minimo INPS fino a quando non si compie l'età per la pensione di vecchiaia.**
- **Divieto di cumulo** con i redditi di lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.
- **Cumulo per quota 102 con la Legge 228/2012** Per raggiungere i 41 anni di contribuzioni si possono cumulare i contributi INPS (L.228/2012), sono esclusi dal cumulo le Casse Professionali (L.232/2016). Al cumulo per quota 103 si applica la finestra d'uscita. Si possono cumulare anche gli anni di lavoro all'estero.

Se si è maturato il requisito per Quota103 entro il 31/12/2023, la pensione non viene calcolata con il sistema contributivo e le finestre d'uscita sono pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato e a 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego.

Opzione donna

Di seguito i requisiti per accedere al pensionamento con l'**opzione donna** con l'assegno calcolato interamente con il **sistema contributivo**.

Lavoratrici	Dipendenti	Autonome
	61 anni (entro il 31/12/2023)	
Età anagrafica	60 anni (entro il 31/12/2023) con un figlio 59 anni (entro il 31/12/2023) con due o più figli	
Contribuzione necessaria	35 anni (entro il 31/12/2023)	
Finestra mobile	12 mesi	18 mesi

Condizioni soggettive

- a) Carigivers** (assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
- b) invalide civili** (hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al **74%**).
- c) essere licenziata** o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Finestre d'uscita

Dal 01/01/2019 sono state progressivamente re-introdotte le finestre d'uscita

Di seguito si riepilogano i requisiti pensionistici e la relativa finestra d'uscita.

Tipologia pensione	Età	Anni di contribuzione	Finestra d'uscita
Pensione anticipata - Contributiva e mista - uomini	-	42 anni e 10 mesi	3 mesi
Pensione anticipata - Contributiva e mista - donne	-	41 anni e 10 mesi	3 mesi
Pensione anticipata - Contributiva	64 anni	20 anni	3 mesi
Pensione di vecchiaia - Contributiva e mista	67 anni	20 anni	-
Pensione di vecchiaia - Contributiva	71 anni	5 anni	-
Totalizzazione - Pensione anticipata	-	41 anni	21 mesi
Totalizzazione - Pensione di vecchiaia	66 anni	20 anni	18 mesi
Quota 103 - settore privato	62 anni	41 anni	7 mesi
Quota 103 - settore pubblico	62 anni	41 anni	9 mesi
Opzione donna - dipendenti	61 anni*	35 anni	12 mesi
Opzione donna - autonome	61 anni*	35 anni	18 mesi
Precoci	-	41 anni	3 mesi
Usuranti	61 anni e 7 mesi	35 anni	-

* scende a 60 anni con un figlio e a 59 con due o più figli

TIPO PRESTAZIONE	REQUISITI	FINESTRA MOBILE
VECCHIAIA	67 anni di età + 20 di contributi 71 anni di età + 5 di contributi 66 anni e 7 mesi di età + 30 di contributi (solo mansioni gravose)	No
ANTICIPATA	42 anni e 10 mesi per gli uomini 41 anni e 10 mesi per le donne 41 anni per i lavoratori precoci	3 mesi
QUOTA 103	62 anni di età + 41 di contributi Prestazione massima pari 2.858 euro lordi mensili fino ai 67 anni di età	3 mesi settore privato 6 mesi settore pubblico
OPZIONE DONNA	60 anni di età + 35 anni di contributi Solo se caregivers, invalidità civile min.74% o dipendenti di aziende in crisi Ricalcolo interamente contributivo	12 mesi dipendenti 18 mesi autonome
APE SOCIALE	63 anni + 30 di contributi (36 mansioni gravose, 32 operai edili e parificati) Solo per categorie disagiate	No
VECCHIAIA PER LAVORI USURANTI	Fino a 61 anni e 7 mesi di età + 35 di contributi	No

<https://www.pmi.it/video/pensioni-tutti-i-modi-per-ritirarsi-oggi.html>



previdenza complementare

capitalizzazione

investimento dei contributi in fondi appositi con restituzione differita in forma di rendita/capitale di quanto maturato nel fondo

al momento del pensionamento il lavoratore ritira il proprio montante contributivo cioè quanto versato sino alla quiescenza maggiorato degli interessi maturati usufruendone in forma di rendita vitalizia e/o di capitale



GLI STRUMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE...

Hanno il fine esclusivo di integrare la prestazione pensionistica obbligatoria ...

... sono regolati dal d.lgs. 252 del 2005 e hanno quindi le medesime regole generali ...

Pension

...sono vigilati dalla COVIP che tiene l'albo delle forme autorizzate ...

... l'adesione è sempre volontaria.

CHI PUÒ ADERIRE

La partecipazione alla previdenza complementare è una *scelta libera e volontaria* destinata in particolare al mondo del lavoro.

Possano aderire alle forme pensionistiche complementari:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi e liberi professionisti
- lavoratori con altre tipologie contrattuali (per esempio lavoratori a progetto od occasionali)

... possono aderire anche quanti *NON* svolgono un'attività lavorativa o persone fiscalmente a carico.

sono considerati **fiscalmente a carico** se nell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare > **€2.840,51** (al lordo degli oneri deducibili): il **coniuge** e i **figli** (se minori di anni 24 il limite di reddito è portato a €4.000) e i seguenti «altri familiari» se convivono con il contribuente o qualora ricevano da lui assegni alimentari: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori e ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle



pensione
complementare

GLI STRUMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	FONDO CHIUSO	FONDO APERTO	PIANO INDIVIDUALE
ADESIONE	collettiva	individuale o collettiva	individuale
GESTIONE	finanziaria	finanziaria	assicurativa
VERSAMENTI	iscritto / datore di lavoro / TFR	iscritto / datore di lavoro / TFR	iscritto TFR
PRESTAZIONI	 <i>comuni a tutte le forme previdenziali</i>		
VANTAGGI FISCALI			

Fiscalità della Previdenza Complementare



deducibilità

I contributi versati a forme pensionistiche collettive e individuali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a:

5.164,57 €

La deduzione spetta a **TUTTI** i contribuenti, anche per coloro che hanno redditi non da lavoro e per coloro che proseguono la contribuzione oltre l'età pensionabile.

Al limite di deducibilità concorre anche il contributo versato dal datore di lavoro, vi rientrano i contributi versati a favore di familiari a carico, **NON** concorre il TFR destinato alla previdenza complementare.

Gli eventuali versamenti eccedenti il limite di deducibilità sono esenti da tassazione all'atto dell'erogazione delle prestazioni

I **titolari di pensione di anzianità** che **NON** abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia

POSSONO ADERIRE

a forme pensionistiche complementari **usufruendo della deduzione dal reddito** dei contributi versati purché l'aderente alla data del pensionamento possa far valere **almeno un anno di contribuzione** a favore delle forme di previdenza complementare.



5.164

VERSAMENTO IN PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ALIQUOTE IRPEF

SCAGLIONI IRPEF

ALIQUOTA
IRPEF

da 0 a 28k

23%

da 28k a 50k

35%

oltre 50k

43%

DEDUZIONE

1.187,72

1.807,40

2.220,52

DEDUCIBILITA' FISCALE anche sui
contributi versati a favore di familiari a
carico



I RENDIMENTI

i contributi versati alla previdenza complementare affluiscono sulla (sulle) linea (linee) scelta (scelte) dall'iscritto i cui rendimenti vengono tassati per maturazione con aliquota del

20%

sono invece assoggettati ad aliquota del **12,5%** rendimenti derivanti da

titoli di Stato italiani, titoli equiparati ai titoli di Stato (obbligazioni BERS, BEI, BIRS...), titoli obbligazionari emessi da enti locali Regioni, Province e Comuni, titoli esteri emessi da Stati facenti parte della «White List definita» dal MEF, buoni fruttiferi postali

VICENDE DELLA FORMA PENSIONISTICA:

anticipazione

spese sanitarie

per sé, il coniuge o i figli riconosciute come straordinarie dalle strutture pubbliche competenti

75% del maturato in qualsiasi momento

acquisto prima casa

per se o per i figli
(documentato da atto notarile)

75% del maturato dopo 8 anni di partecipazione


ristrutturazione prima casa

per sé

75% del maturato dopo 8 anni di partecipazione

altre esigenze

30% del maturato dopo 8 anni di partecipazione senza motivazione



potrebbero esserci orizzonti temporali differenti e quindi la necessità di diversificare le linee di investimento

TASSAZIONE PRESTAZIONI ANTICIPATE

sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, viene applicata:

imposta del **15%**

ridotta di una quota pari a 0,30 pp per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 pp

spese sanitarie

(in qualsiasi momento)



imposta del **23%**

acquisto o ristrutturazione prima

casa

(dopo 8 anni)



imposta del **23%**

altre esigenze

(dopo 8 anni)



RITA

PENSIONE
ANTICIPATA



imposta fra il
15% e il **9%**

possibilità di spostare l'intera posizione individuale (al lordo della tassazione) presso una qualsiasi altra forma pensionistica complementare

può essere:

volontario

perdita
requisiti

volontà esplicita dell'iscritto di passare a un'altra forma pensionistica complementare, ammessa **decorsi due anni di permanenza** nella forma di origine.

il cambiamento del contratto di lavoro o l'interruzione del rapporto di lavoro determinano la **possibilità** (non l'obbligo) di un trasferimento immediato ad altra forma pensionistica

recupero totale o parziale del montante accumulato in conseguenza di specifici eventi

parziale 50% in caso di



cessata attività lavorativa con inoccupazione compresa fra 12 e 48 mesi;

ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

totale 100% in caso di



morte dell'iscritto (l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle persone indicate, in mancanza viene assorbita dal fondo)

inabilità, cessazione dell'attività lavorativa e inoccupazione maggiore di 48 mesi, perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica



TASSAZIONE PRESTAZIONI DA RISCATTO

imposta del **15%**


ridotta di una quota pari a 0,30 pp per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 pp

Riscatto parziale max 50%

Riscatto totale (invalidità permanente, inoccupazione, decesso dell'iscritto)

imposta del **23%**

riscatto per altre cause (per perdita dei requisiti di partecipazione)



«In caso di morte dell'aderente a una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli **eredi** ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche» art. 14 c. 3 d.lgs. 252/2005



l'**Agenzia delle Entrate** nella Circolare n.70 del 2007 ha chiarito l'esclusione dall'asse ereditario del capitale previdenziale oggetto di riscatto per premorienza dell'iscritto e quindi l'esclusione dell'imposta di successione

COVID: l'indicazione degli eredi quali soggetti legittimati a riscattare la posizione dell'iscritto, in mancanza di designati, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria

Ordinanza della **Sezione Lavoro della Corte Cassazione** 19 luglio 2019

n.19571

in interpretazione analogica al diritto delle assicurazioni

alla fattispecie del riscatto per premorienza la fonte del diritto riconosciuto come *iure proprio* è **nella legge** e non in un contratto e quindi il **diritto al riscatto** sorgerebbe direttamente in capo ai soggetti individuati dalla norma stessa negli eredi ovvero nei diversi soggetti indicati dall'aderente al fondo. Poiché nell'ordinamento italiano la qualifica di «erede» non si acquisisce in via automatica ma è previsto l'istituto dell'accettazione esplicita o tacita, secondo la Corte per «eredi» deve intendersi chi, essendo chiamato all'eredità, l'abbia accettata



d.lgs. 252/2005 art. 11 comma 10

*«Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di **accumulo**, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria»*

... le **prestazioni** e le **anticipazioni per spese sanitarie** straordinarie potranno essere pignorate nei limiti di 1/5 dell'importo complessivamente percepito e comunque per un importo non superiore alla misura massima dell'assegno sociale (art. 545 cpc)

... non esiste alcun limite di pignorabilità sulle altre tipologie di anticipazioni

«I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»

LE PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO



100% rendita



50% rendita
50% capitale

oppure

al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di permanenza in una forma pensionistica complementare di **almeno 5 anni**.

100% capitale

qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS (per il 2024 **€534,41 x 13 mensilità = €6.947,33**)



rendita vitalizia corrisposta finché l'Assicurato è in vita

rendita certa per 5 o 10 anni corrisposta all'Assicurato o in caso di decesso alle persone designate e successivamente all'Assicurato finché in vita

rendita reversibile corrisposta all'Assicurato finché in vita e al suo decesso pagata per la quota prescelta alla persona designata preventivamente finché in vita

rendita con contro-assicurazione corrisposta all'Assicurato finché in vita mentre al suo decesso verrà riconosciuta ai beneficiari designati un capitale pari alla differenza, **se positiva**, tra il valore della posizione individuale convertita in rendita e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute

rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (LTC): raddoppio della prestazione in caso di insorgenza di non autosufficienza in fase di erogazione, consentita agli Assicurati che al termine della fase di accumulo siano autosufficienti e abbiano meno di 71 anni di età assicurativa

LE PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO - UN ESEMPIO

Montante € 90.000; tasso di sostituzione 4%

$$90.000 \times 70\% = 63.000$$

$$63.000 \times 4\% = 2.520 \quad (\text{importo della rendita})$$

Assegno sociale (anno 2024 = 534,41 €) € **6.947,33**; la metà ammonta a € 3.473,68

€ 2.520 < € 3.048,70 si può ottenere la liquidazione del capitale di € 90.000.


LE PRESTAZIONI

i rendimenti finanziari sono già stati tassati con imposta sostitutiva al momento della maturazione

le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita o capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo (al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta) con aliquota del 15% che si riduce di 0,3 punti per ogni anno di permanenza oltre al 15° con una riduzione massima di 6 punti (=9%)



FISCALITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SINTESI





Le erogazioni e prestazioni connesse al **welfare di produttività** devono essere previste **da contratti aziendali o territoriali**

Il welfare di produttività è la modalità di erogazione / fruizione dei premi di risultato (o della partecipazione agli utili) che identifica le prestazioni e i servizi ottenuti dai lavoratori in sostituzione (totale o parziale) - a discrezione degli stessi - dei premi di risultato (o degli utili).

Gli importi detassabili sono costituiti dai premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e dalle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa previsti da contratti o accordi aziendali che indichino criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività ecc. rispetto a un periodo congruo il cui raggiungimento deve essere verificabile in

modo obiettivo

WELFARE DI PRODUTTIVITÀ



Le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, redditività ecc. nel **limite di 3.000€** sono soggette all'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con **aliquota del 10%** per i lavoratori del settore privato che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000€

Il contratto aziendale o territoriale può consentire al lavoratore di sostituire le somme erogate a titolo di premio di produttività con i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51.

In questo caso il premio di produttività erogato in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non è soggetto all'imposta sostitutiva del 10% né a contribuzione previdenziale in virtù del generale principio di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale introdotto dal D.Lgs. n. 314/97



I contributi versati a forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di produttività, anche se eccedenti il limite annuo di **€5.164,57**, **non** concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, **non** sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10% e **non** concorrono a formare la base imponibile della prestazione pensionistica in sede di erogazione definitiva.

considerando che l'importo del premio agevolabile fiscalmente è fissato in €3.000, i contributi potranno essere esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore fino all'importo di **€8.164,57**, esenti da imposta anche in uscita (erogazione della prestazione)

Perché un lavoratore dipendente (azienda privata) dovrebbe trasferire il TFR alla previdenza complementare ?

1. risposta al gap relativo alla pensione obbligatoria (calcolo contributivo)
2. possibilità di scegliere il modo in cui sarà investito il TFR
3. finanziare la previdenza complementare senza ridurre il reddito disponibile

4. sicurezza di un fondo pensione
5. la «perdita dei requisiti di partecipazione» (adesioni collettive e individuali) consente il riscatto della posizione
6. tassazione finale più favorevole

La scelta del TFR **maturando** in previdenza complementare

		Tassazione sul TFR in previdenza complementare				
Reddito imponibile annuo nell'ultimo quinquennio	Tassazione sul TFR lasciato in azienda	Entro 15 anni dall'adesione	Dopo 20 anni dall'adesione	Dopo 25 anni dall'adesione	Dopo 30 anni dall'adesione	Dopo 35 anni dall'adesione
20.000 €	23,00%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
25.000 €	23,00%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
30.000 €	23,80%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
35.000 €	25,40%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
40.000 €	26,60%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
45.000 €	27,53%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
50.000 €	28,28%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
60.000 €	30,73%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
70.000 €	32,49%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
80.000 €	33,80%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
90.000 €	34,82%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
100.000 €	35,64%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%

Elaborazione effettuata sulla base delle aliquote IRPEF in vigore nel 2024

La legge 4 agosto 2017 («LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA») ha ampliato ulteriormente la flessibilità: negli accordi per le adesioni collettive può essere data la possibilità al lavoratore di destinare **anche solo una parte** del TFR maturando.

Da dicembre 2007, in base alla *Circolare 70/2007 dell'Agencia delle Entrate e all'art. 515 della "Finanziaria 2008"* (Legge 244/2007) è possibile **far confluire nella previdenza complementare anche il TFR "pregresso"**, ossia le quote di TFR fino a quel momento accantonate in azienda, qualora vi sia **il benessere del datore di lavoro**

... si può quindi decidere di versare anche il Tfr pregresso e il versamento avviene in sospensione di imposta

La *legge 4 agosto 2017 («LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA»)* ha ampliato ulteriormente la flessibilità: negli accordi per le adesioni collettive può essere data la possibilità al lavoratore di destinare **anche solo una parte** del TFR maturando.

Se il Tfr post 1.1.2007 è confluito nel Fondo di Tesoreria il datore di lavoro dovrebbe «estrarre» tali versamenti dall' INPS, ma (a oggi) non sono disponibili procedure per farlo (nonostante le norme dicano che il lavoratore con il Tfr versato al Fondo di erogazione non debba essere penalizzato)

La scelta del TFR **maturato** in previdenza complementare

FISCALITÀ

per consentire il corretto trattamento
fiscale

è necessario comunicare al fondo pensione i periodi di maturazione del
Tfr

e la parte corrispondente alla rivalutazione (già tassata in capo al datore di
lavoro)



Infatti, le somme versate al fondo pensione a titolo di “Tfr pregresso” sotto il profilo fiscale incrementeranno convenzionalmente la posizione di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr (pe. il Tfr maturato in azienda dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 se versato al fondo pensione a titolo di Tfr pregresso concorre ad incrementare M2 indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il versamento), trovando applicazione, in corrispondenza di ciascun montante (M1, M2 ed M3) il regime di tassazione vigente pro-tempore.

Agenzia delle Entrate Circolari
70/E/2007 e 1/E/2008



Per i montanti post 1° gennaio 2007 il versamento sarà vantaggioso: il Tfr lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi 5 anni mentre, se versato alla forma pensionistica complementare è soggetto a tassazione sostitutiva a seconda della prestazione richiesta (23% o 15-9%), più difficile quantificare la convenienza fiscale del versamento di Tfr maturato prima del 31 dicembre 2006 (imposizione separata anche sul Tfr versato alla forma pensionistica complementare)

Il vantaggio fiscale si ripropone se si intende optare per la RITA, poiché anche su tale montante si applicheranno le aliquote sostitutive

i vantaggi per l'azienda

1. Una somma pari al 4% (6% per le aziende con meno di 50 dipendenti) del TFR annuo destinato a previdenza complementare potrà essere utilizzata come variazione in diminuzione (riduce l'imponibile fiscale) in sede di dichiarazione dei redditi
2. La quota di TFR destinata a previdenza complementare esce dal bilancio aziendale ed è esonerata dall'obbligo di rivalutazione obbligatoria (1,5% + il 75% dell'indice dei prezzi Istat)
3. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo dello 0,20% al fondo garanzia INPS, relativamente alla quota di TFR conferita a previdenza complementare (riduzione del costo del lavoro)
4. Beneficia di una riduzione del carico contributivo (oneri sociali per gli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione) pari allo 0,28% della quota di TFR conferita a previdenza complementare



Rendita
Integrativa
Temporanea
Anticipata

CHI

lavoratori che cessino l'attività, maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, abbiano maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi pubblici di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure

inoccupati per un periodo superiore ai 24 mesi che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

COSA

erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto, con periodicità mensile o trimestrale (Covip: periodicità non superiore a tre mesi) nel corso di erogazione della Rita (sia totale che parziale) è possibile proseguire i versamenti alla forma pensionistica

QUANDO

momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza

ammortizzatore sociale

salvo diversa volontà dell'iscritto, alla richiesta di erogazione il montante di cui si chiede l'anticipazione dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica

RITA è revocabile

se non è utilizzata l'intera posizione individuale sulla parte residua è possibile chiedere anticipazioni e riscatti e usufruire alla maturazione dei requisiti delle prestazioni pensionistiche in capitale e/o rendita

NON RILEVA la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA ai fini della ripartizione dell'eventuale montante residuo fra capitale e rendita

nel corso di erogazione (sia totale che parziale) sono consentiti versamenti contributivi

RITA erogabile anche se il beneficiario percepisce pensioni di primo pilastro

FAQ

articolo 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005: la parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di ri

il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria

qualora la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare fosse anteriore al 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione pre 2007 sono computati fino a un massimo di 15

ai fini delle determinazioni dell'imponibile le somme erogate ai fini di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fin o al 31 dicembre 2000 e per la parte eccedente prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007

Nel caso della RITA si fa riferimento per la determinazione degli imponibili alla disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale

Non sussiste alcuna distinzione per gli iscritti soggetti al regime transitorio (art. 23 comma 5 d.lgs. 252/2005 iscritti pre 1° gennaio 2007) fra le differenti modalità di tassazione della prestazione previste in relazione al diverso periodo di maturazione dei montanti





RISOLUZIONE N. 9/E

del 16 febbraio
2022

l'aliquota di tassazione delle somme richieste a titolo di Rita continua a degradare, in ragione dell'aumento dell'anzianità di iscrizione al fondo anche in corso di erogazione della Rita medesima (trattandosi di una prestazione «temporanea» in capitale a erogazione frazionata a carattere non definitivo è infatti revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi

per le prestazioni erogate a titolo di Rita a un «vecchio iscritto» (montanti maturati fino al 31 dicembre 2000) non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (art. 6 legge n. 482/1985) sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari ma l'aliquota del 15%, degradabile fino al 9% (art. 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005) in quanto solo la base imponibile della Rita è determinata secondo le regole vigenti *ratione temporis*, mentre la tassazione è unitaria per l'intera prestazione richiesta e consiste nell'applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell'anzianità di iscrizione al fondo



GIANLUCA
MARTELLA

CONSULENTE EDUCATORE FINANZIARIO

GIANLUCAMARTELLA.CF@GMAIL.COM